



**COMUNE DI PIETRASANTA  
PROVINCIA DI LUCCA**

**SERVIZIO TECNICO AMBIENTE, LAVORI  
PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI  
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE  
IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

**Agosto 2022**

## Indice generale

<u>Capo I – Disposizioni generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Normativa di riferimento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 – Ambito di applicazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Corpi recettori.....</u>	<u>5</u>
<u>Capo II – Procedimento di autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 – Autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 – Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 – Presentazione della domanda.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 – Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 – Durata del procedimento.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 – Rilascio del provvedimento di autorizzazione.....</u>	<u>10</u>
<u>Capo III – Rinnovi, variazioni e volturazioni.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 – Validità del provvedimento di autorizzazione e rinnovo.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 13 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 14 – Volturazione.....</u>	<u>10</u>
<u>Capo IV – Assimilazione a domestico e calcolo degli Abitanti Equivalenti (A.E.).....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 – Acque reflue assimilate alle domestiche.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 16 – Calcolo degli Abitanti Equivalenti.....</u>	<u>11</u>
<u>Capo V – Prescrizioni e trattamenti ammessi.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 – Prescrizioni Generali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 – Piscine.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 19 – Trattamenti primari.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 20 – Trattamenti secondari.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 21 – Riutilizzo dell’acqua di scarico.....</u>	<u>14</u>
<u>Capo VI – Controlli e Sanzioni.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 22 – Controlli.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 23 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni e sanzioni.....</u>	<u>15</u>
<u>Capo VII – Disposizioni transitorie e finali.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 24 – Abrogazioni.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 24 – Ricorsi.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 25 – Diritti di segreteria.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 26 – Disposizioni finali.....</u>	<u>16</u>

## **.Capo I – Disposizioni generali**

### **.Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina autorizzativa degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio del Comune di Pietrasanta.

### **.Art. 2 – Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. In particolare:

- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);
- Legge Regionale n° 20 del 31/05/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m. e i. (L.R. 20/06);
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008 n° 46 R. (regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”) e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018);
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato GAIA S.p.A.

### **.Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2. In particolare

- **ABITANTE EQUIVALENTE (AE)** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE:** acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018) sempreché rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 dello stesso Regolamento Regionale;
- **INSEDIAMENTO:** complesso di uno o più edifici, diverso da uno stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- **AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA:** aree il cui dislivello massimo tra il piano della strada su cui corre la fognatura e il piano del terreno all'interno della proprietà è maggiore di 5 metri e/o quelle ubicate a distanze superiori a 50 mt. dalla fognatura pubblica art. 92 –Comma 5 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (SII). ED. 2011;
- **ACQUE GRIGIE:** quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet.
- **ACQUE NERE:** quelle in uscita dai wc.

Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alle definizioni contenute alla normativa del precedente art. 2.

#### **.Art. 4 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (come riportato nell'art. 15 del presente regolamento) ad esse non collegati alla pubblica fognatura

#### **.Art. 5 – Corpi recettori**

Ai fini del presente Regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- Il suolo nei suoi strati superficiali, per scarichi fino a 100 AE;
- I corpi idrici superficiali, come definiti all'art. 53 del D.P.G.R. 46/R/2008.

#### **.Capo II – Procedimento di autorizzazione allo scarico**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ad esse non in pubblica fognatura è disciplinato con le modalità di seguito indicate, in accordo con l'art. 4 della LRT 20/2006. Inoltre, saranno effettuate verifiche a campione, al fine di verificare il permanere dei

requisiti previsti per il tacito rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 14 comma 1 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018).

#### **.Art. 6 – Autorizzazione allo scarico**

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentate pro tempore di eventuale consorzio.

L'autorizzazione allo scarico rilasciata è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda stessa, e può contenere specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si dovranno attenere, pena l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (come nel caso di più unità immobiliari con scarico in comune), l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme, che risultano in egual misura responsabili dello scarico.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni in essa contenute, ed a cui si devono attenere.

In base all'art. 10 comma 2 lettera a) del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018), nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 Abitanti Equivalenti (AE) il Comune si avvale della consulenza tecnica di ARPAT.

#### **.Art. 7 – Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita in pubblica fognatura abbia origine da un'attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal L. 133/08 e s.m.i. e dal relativo regolamento D.P.R. 160/10 e s.m.i., e pertanto la stessa deve essere presentata al SUAP.

### **.Art. 8 – Presentazione della domanda**

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non recapitanti in pubblica fognatura dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it), utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune. La domanda di autorizzazione allo scarico è obbligatoria nei seguenti casi:

1. Interventi edilizi che comportano un aumento del numero di Abitanti Equivalenti con impianti preesistenti;
2. Interventi edilizi che comportano variazioni quantitative e/o qualitative di impianti già autorizzati, oppure interventi edilizi su fabbricati con sistemi di smaltimento realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del vigente quadro normativo;
3. Sanatorie edilizie rientranti nei punti 1 e 2.

La domanda di autorizzazione allo scarico e la relativa pratica edilizia (richiesta di Permesso a Costruire/S.C.I.A./CILA) possono essere presentate congiuntamente ai relativi uffici competenti, al fine di far prescrivere eventuali osservazioni in merito. Il progetto delle opere edili deve contenere l'intero sistema di trattamento e dispersione delle acque reflue, senza difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

L'autorizzazione allo scarico laddove necessaria è condizione imprescindibile per la successiva procedura di Abitabilità o Agibilità. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare successivamente controlli puntuali a campione (a sorteggio almeno il 5% delle autorizzazioni rilasciate nell'anno solare) al fine di verificare la conformità dell'impianto con quanto autorizzato.

### **.Art. 9 – Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico**

Il modello per la richiesta di autorizzazione allo scarico (vedi allegato 1 del presente Regolamento) viene presentato compilato in ogni suo campo ed in bollo di legge, ed allo stesso deve essere allegata la presente documentazione:

1. **Asseverazione** del tecnico incaricato circa la condizione di non obbligo di allaccio alla fognatura nera, ovvero copia della "certificazione di non allacciabilità alla pubblica fognatura" rilasciata dal Gestore Idrico, ai sensi dell'art 92 del Regolamento del servizio idrico integrato revisione 07 A.I.T. con decreto n.18 del 10/05/2017 ed in vigore dal 11/05/2017. Non è possibile ricorrere alla asseverazione quando la situazione dei luoghi renda possibile attivare una richiesta di deroga.
2. **Elaborato progettuale** redatto e firmato da tecnico abilitato contenente: l'inquadramento cartografico con indicata in modo chiaro l'area di intervento; l'indicazione di eventuali fonti

di approvvigionamento idropotabile sia pubbliche che private; planimetria realizzata in una scala che mostri un adeguato dettaglio dello stato attuale e di progetto, con riferimento ai componenti costituenti l'impianto ed allo schema del percorso per lo smaltimento, sia nel caso di subirrigazione che di recapito in corpo idrico superficiale e/o fossa campestre; documentazione fotografica circa l'area d'intervento.

3. **Relazione tecnica** redatta e firmata da tecnico abilitato, comprensiva di: dati anagrafici del proprietario e dell'immobile; ubicazione dell'intervento e descrizione di esso, oltre che dello stato dei luoghi sia attuale che di progetto; descrizione dettagliata del nuovo impianto, con particolare riferimento alla componentistica dei sistemi di trattamento sia primario che secondario ed al percorso dei reflui nel relativo ricettore; le disposizioni per una corretta gestione e manutenzione dell'impianto ed una descrizione del recettore dei reflui (suolo, corpo idrico superficiale e/o fossa campestre);
4. **Scheda tecnica** sottoscritta da tecnico abilitato e dal titolare;
5. **Per lo scarico sul suolo:** relazione geologica redatta e firmata da Geologo abilitato alla professione, in cui devono essere riportate valutazioni circa la natura ed il grado di permeabilità del terreno, al fine di effettuare il corretto dimensionamento dell'impianto, il rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla vigente normativa oltre che le procedure e le tecniche per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee adottate;
6. **Per lo scarico in fossa campestre:** relazione geoidroipodologica redatta da Geologo abilitato, con particolare riferimento alle caratteristiche alla natura, al grado di permeabilità del terreno ed alla capacità idraulico-recettiva del tratto di fossa campestre interessato, oltre che alla misure di salvaguardia ambientale di cui al punto precedente;
7. **Per lo scarico in acque superficiali:** Parere o autorizzazione degli Enti preposti alla gestione idraulica del corso d'acqua (nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente), in particolare:
  1. Per scarichi recapitanti nel reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana individuato attualmente dalla D.C.R. 81/2021 e relativo allegato A, dovrà essere allegato il parere di fattibilità emanato dalla struttura regionale o da ente/soggetto delegato;
  2. Per scarichi recapitanti nel reticolo diverso dal punto precedente, dovrà essere prodotto apposito parere di fattibilità rilasciato dal proprietario del corso d'acqua.
8. **Dichiarazione od atto comprovante il titolo** per la realizzazione delle opere edilizie inerenti lo scarico;
9. **Ricevuta versamento ARPAT/USL** (nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente);

10. **Visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona**, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività;
11. **Eventuale Programma di Manutenzione e Gestione (PMG)** di cui all'allegato 3 capo 2 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018) relativamente ad impianti superiori a 100 AE;
12. **Altri pareri vincolanti** (vedi scheda tecnica).

### **.Art. 10 – Durata del procedimento**

1. Le domande di autorizzazione, se complete di tutti gli allegati specificatamente previsti dal vigente quadro normativo, oltre che dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta.
2. Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs 241/1990 è individuato nel Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'Ufficio meglio specificato sopra, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali o da specifici atti di organizzazione dell'Ente. Tale figura può avvalersi di personale dipendente e/o esterno, incaricato con specifica determinazione dirigenziale, al fine dell'esecuzione della fase istruttoria.
3. Le pratiche presentate verranno istruite in ordine di arrivo al protocollo.
4. L'avvio del procedimento è comunicato entro dieci giorni dal ricevimento della pratica, come previsto dall'art. 7 della L.241/1990.
5. Nel caso di richieste di autorizzazione non complete di tutti i dati richiesti dal vigente quadro normativo, il Responsabile del Procedimento richiede, entro venti giorni, l'integrazione di tale documentazione. La richiesta di integrazione interrompe i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, che decorrono nuovamente dal momento della protocollazione della documentazione mancante, che deve essere valutata in modo positivo dal Responsabile del Procedimento.
6. Nel caso in cui l'intervento non sia ammissibile, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, al richiedente, entro i termini indicati al comma precedente, indicandone i motivi. Se entro dieci giorni dall'invio non pervengono osservazioni in merito da parte del richiedente, o se tali osservazioni non possono essere accolte, viene adottato un provvedimento di diniego definitivo.
7. Il procedimento di autorizzazione ha termine, a mezzo di provvedimento autorizzativo o di diniego a firma del Dirigente o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, completa nei suoi allegati.

8. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere l'archiviazione dell'istanza mediante dichiarazione scritta trasmessa a mezzo di pec all'ufficio Ambiente.

### **.Art. 11 – Rilascio del provvedimento di autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 10 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018), il provvedimento di autorizzazione allo scarico avviene con il rilascio di uno specifico atto, a firma del Dirigente Del Servizio Ambiente o del Funzionario Delegato, il quale potrà contenere prescrizioni di natura tecnica volte a garantire il rispetto dei criteri di tutela ambientale da parte dell'impianto di trattamento, ai sensi della vigente normativa.

### **.Capo III – Rinnovi, variazioni e volturazioni**

#### **.Art. 12 – Validità del provvedimento di autorizzazione e rinnovo**

La durata della validità delle autorizzazioni rilasciate è pari a 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di rilascio. In accordo con l'art. 14 – Capo 2 – del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018), le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura e rilasciate in forma esplicita sono tacitamente rinnovate, qualora esse non presentino variazioni qualitative e/o quantitative del sistema di trattamento sia primario che secondario, con le medesime caratteristiche e prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento. Sarà necessaria, allo scadere dei quattro anni sopra indicati, la presentazione di apposita dichiarazione, firmata digitalmente da tecnico abilitato ed inviata a mezzo di posta elettronica certificata, riportante il permanere delle condizioni autorizzate nel provvedimento iniziale

#### **.Art. 13 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni**

Ogni qualvolta l'impianto di scarico autorizzato non sia più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione dei reflui e di protezione ambientale, ovvero quando si hanno modifiche sostanziali ai componenti dell'impianto e/o quando si ha un aumento degli abitanti equivalenti rispetto a quanto autorizzato, è necessario richiedere una nuova autorizzazione allo scarico, seguendo l'iter procedurale di cui agli artt. da 6 a 10.

La mancata richiesta di una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 capo II del D.lgs 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 133 comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

#### **.Art. 14 – Volturazione**

Ogni modifica inerente i titolari delle autorizzazioni deve essere obbligatoriamente comunicata al Comune in forma digitale tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dal subentro,

indicando che le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato. Il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede è tenuto a trasmetterne copia ai cessionari.

## **.Capo IV – Assimilazione a domestico e calcolo degli Abitanti Equivalenti (A.E.)**

### **.Art. 15 – Acque reflue assimilate alle domestiche**

Le acque reflue provenienti dalle attività elencate al comma 7 art. 101 del D.lgs 152/2006 ed alla tabella 1 capo 2 dell'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018) sono assimilabili alle acque reflue domestiche e ne seguono il regime autorizzatorio, fermo restando il rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa.

### **.Art. 16 – Calcolo degli Abitanti Equivalenti**

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) può essere effettuato secondo la metodologia di calcolo ritenuta più idonea dal progettista, e comunque sempre in accordo con il vigente quadro normativo. Nel caso in cui siano disponibili più dati, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento dovrà essere considerato il numero di AE maggiore tra quelli calcolati.

## **.Capo V – Prescrizioni e trattamenti ammessi**

### **.Art. 17 – Prescrizioni Generali**

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs 152/06 e s. m. e i.; nella L.R. 20/06; nel DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018); nel presente Regolamento, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.

Il Comune può ritenere idonee altre modalità di trattamento, rispetto a quelle elencate rispettivamente nell'Allegato 2 Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo con carico minore o uguale a 100 AE, e nell'Allegato 3 Capo 1, fermo restando il principio di garantire almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico abilitato competente. In tali casi potrà essere acquisito idoneo parere favorevole di ARPAT Dipartimento di Lucca.

Gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura devono comunque prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

1. essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018) e s.m.i. indicate rispettivamente nell'Allegato 2 Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo, e nell'Allegato 3 Capo 1, nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali;
2. Mantenere sempre separate le acque reflue domestiche da quelle meteoriche. Queste ultime dovranno essere smaltite per proprio conto secondo le vigenti disposizioni di legge;
3. garantire la tutela della falda ed il non impaludamento del terreno, oltre il rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
4. essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere eseguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento;
5. Prevedere l'installazione di appositi pozzetti di ispezione idonei per la verifica ed eventuali controlli da effettuare sull'impianto;
6. garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento tramite interventi di manutenzione, pulizia espurgo da effettuarsi almeno una volta l'anno tramite ditta all'uopo specializzata. Il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione della documentazione di avvenuto avvio allo smaltimento dei fanghi ( Formulare Identificazione Rifiuto) relativi almeno ai precedenti 5 anni dalla data del controllo da parte delle Autorità competenti
7. A seguito dell'interruzione o sospensione del funzionamento degli impianti di trattamento primari e/o secondari, per manutenzione, guasti o altro, i reflui non trattati non devono essere sversati nel ricettore finale, ma smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate.

### **.Art. 18 – Piscine**

Lo scarico derivante dalle acque di troppo pieno e dallo svuotamento totale e/o parziale delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui, e dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Lo scarico dovrà essere effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione, in modo da permettere la preventiva dechlorazione delle acque;
- Lo scarico dovrà essere effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue, in modo da non entrare in contatto con i fanghi biologici presenti nell'impianto di depurazione con conseguente compromissione del funzionamento dello stesso;
- La scelta delle portate di scarico dovrà essere effettuata dal progettista sulla base dei dati di permeabilità dei terreni nel caso di scarico negli strati superficiali del suolo, e sulla verifica della compatibilità idraulica nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali. Saranno comunque da favorire modalità di rilascio lento e graduale delle acque reflue.

In ogni caso, prima dello scarico le acque della piscina dovranno subire un idoneo processo di depurazione volto a riportare i valori di cloro attivo sotto i limiti di legge.

Non è ammesso lo scarico delle acque di controlavaggio dei filtri, che dovranno essere convogliate in apposita vasca a tenuta e smaltite da ditta specializzata secondo la vigente normativa.

### **.Art. 19 – Trattamenti primari**

I trattamenti primari hanno come finalità principale quella di produrre una chiarificazione del refluo favorendo la separazione del materiale tendente ad affiorare (ad esempio olii e grassi) e la sedimentazione del materiale grossolano, riducendone il carico inquinante.

Si rimandano al progettista la scelta ed il dimensionamento, comunque sempre in accordo con il vigente quadro normativo, dei componenti costituenti il trattamento primario dell'impianto di smaltimento reflui, adottando in ogni caso il seguente accorgimento:

- Le acque grigie dovranno essere preventivamente trattate con un degrassatore prima di poter essere convogliate nell'impianto;

I trattamenti primari ammessi sono quelli indicati nell'Allegato 2 Capo 2 e nell'Allegato 3 Capo 1 del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. (vedansi in particolare le modifiche apportate dal D.P.G.R. 3/R/2018).

### **.Art. 20 – Trattamenti secondari**

Il compito dei trattamenti secondari è quello di depurare il refluo dalle sostanze disciolte o in sospensione tramite trattamenti di tipo chimico-fisico o biologico.

Si rimandano al progettista la scelta ed il dimensionamento, comunque sempre in accordo con il vigente quadro normativo, dei componenti costituenti il trattamento secondario dell'impianto di smaltimento reflui, adottando in ogni caso i seguenti accorgimenti:

- Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento reflui sul suolo collocati in aree individuate a vulnerabilità idrogeologica elevata o molto elevata dai vigenti strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, è obbligatorio prevedere l'installazione di un impianto di depurazione aggiuntivo (ad esempio filtro percolatore anaerobico o aerobico, impianto a ossidazione a fanghi attivi) tra l'uscita dell'impianto di trattamento primario e l'entrata di quello secondario.
- Per tutti i casi, indipendentemente dal recapito finale del refluo, devono essere comunque adottati i provvedimenti ritenuti necessari dal progettista, al fine di rispettare i limiti tabellari indicati nel D.lgs 152/2006 e nel vigente quadro normativo in materia di scarichi.

### **.Art. 21 – Riutilizzo dell'acqua di scarico**

L'eventuale riutilizzo delle acque di scarico è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Decreto 12 giugno 2003, n. 185 e dal D.lgs 152/2006. Il rispetto di tali requisiti dovrà obbligatoriamente essere indicato dal progettista nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, comprovando il rispetto dei vigenti limiti tabellari e delle corrette modalità di scarico.

## **.Capo VI – Controlli e Sanzioni**

### **.Art. 22 – Controlli**

Il Comune effettua i controlli in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa tramite gli addetti al Servizio Comunale competente in materia di vigilanza e controllo, i quali potranno avvalersi della collaborazione dell'ARPAT e/o di Tecnici Comunali in possesso delle specifiche competenze professionali.

In caso di accertamento di scarichi abusivi, il Comune oltre ad applicare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di controlli e sanzioni, provvede ad emanare un atto di diffida nei confronti del titolare dello scarico in cui dovranno essere indicati i termini entro i quali esso dovrà adeguarsi alla normativa in materia di scarichi, il quale svolge anche funzione di avvio del procedimento ai sensi del D.lgs 241/1990 e s.m.i..

Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il titolare dello scarico non preveda l'adeguamento di esso entro i termini imposti, il Comune provvede ad emettere apposito provvedimento di obbligo di allaccio alla pubblica fognatura o di presentazione di domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura presso il Competente Ufficio.

Congiuntamente alle verifiche di cui sopra saranno oggetto di controllo anche lo stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'intero impianto di depurazione ed i Formulari di Identificazione Rifiuto relativi alla periodica pulizia ed espurgo effettuati sull'impianto stesso tramite ditta all'uopo specializzata.

### **.Art. 23 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Settore competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ad emettere i seguenti atti:

1. diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le inosservanze;
2. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i., in particolare l'art. 133 comma 3 e, in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133 comma 2 del suddetto D.Lgs, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 20/06. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta

autorizzazione, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.

In caso di infrazioni al presente Regolamento, non già contemplate da normativa sovraordinata, si applicano le sanzioni di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.

Per qualsiasi accertamento di infrazione relativa al Regolamento del S.I.I. si rimanda al sistema sanzionatorio dallo stesso previsto.

Nel caso in cui si verificano problematiche di natura igienico-sanitaria accertate dagli enti competenti, il Comune interverrà con l'emissione degli atti previsti anche volti al risanamento dei luoghi contaminati in accordo con la vigente normativa ambientale.

## **.Capo VII – Disposizioni transitorie e finali**

### **.Art. 24 – Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso sono da intendersi abrogate.

### **.Art. 24 – Ricorsi**

I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

### **.Art. 25 – Diritti di segreteria**

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite le modalità indicate sul sito web del comune alla pagina dedicata. L'importo dei diritti di segreteria viene determinato annualmente tramite Delibera di Giunta Comunale.

### **.Art. 26 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative elencate all'articolo 2 del presente regolamento;

2. Ai sensi dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Albo Pretorio Comunale;
3. Eventuali successive modifiche alla normativa interessata dal presente regolamento saranno recepite tramite Determinazione Dirigenziale;
4. Il presente regolamento non si applica alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore.